



2526/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:
Irpef
R.G.N.: 23322/12
Cron. 2526
Rep.
Ud. 23/1/2014
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala	Presidente
Dott. Salvatore Bognanni	Consigliere
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Blasi	Consigliere
Dott. Giuseppe Caracciolo	Consigliere

CU + CI

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Vallese Michele Giorgio, elett.te dom.to in Roma, al viale Tiziano 19 , presso lo studio dell'avv. Bruno Nigro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti-----Ricorrente

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge-----Controricorrente

Nonchè

Ministero delle Finanze-----Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 78/12/2 depositata il 11/4/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Vallese Michele Giorgio contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 494/65/10 che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RCB010601066 per irpef 2003

W

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l'Agenda delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 23/1/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia che non è stato parte nelle precedenti fasi processuali.

Nel merito il ricorrente assume la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, nonché il vizio di motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto non influente ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento la mancata allegazione dello Studio dell'Università di Tuscia, presupposto per l'accertamento della plusvalenza contestata al contribuente.

La censura è fondata. Ed invero l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, solo a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012) L'avvenuta pubblicazione "anche su internet" - come affermato dalla CTR- di uno studio svolto dall'Università di Tuscia, quale presupposto per il provvedimento impositivo, non costituisce circostanza sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale di cui all'art. 7 cit...

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia, accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Agenda delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, 23/1/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 5 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

Il Presidente
dott. Mario Cicala